

TRIBUNALE DI PRATO
Sez. lavoro
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Proposto da

Grilli Daniela(cod. fisc. GRLDNL59H56H501T) nata a Roma il 16.06.1959, residente in Prato (PO) Via Ferrara, n.36, elettivamente domiciliata in Siena (SI), Strada di Castellina in Chianti 28, presso lo studio dell'avv. Meschino Michele (cod. fisc. MSCMHL68R30I726C), che la rappresenta e difende giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, il quale difensore dichiara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di posta elettronica certificata michelemeschino@pec.ordineavvocatisiena.it;

- ricorrente

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (P. Iva 80185250588), in persona del Ministro in carica, con sede in Roma (RM) - 00153 - Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio eletto sempre ex lege presso la stessa, in Firenze (FI) - 50129 - Via degli Arazzieri n. 4

- resistente

PREMESSO CHE

La ricorrente è dipendente del Ministero dell'Istruzione e del merito dal 01.11.1986 (Doc. 1 Stato matricolare) con la qualifica attuale di funzionario III area F2, qualifica raggiunta il 01.01.2016.

In data 11.11.2021 con DDG n.2307, (Doc. 2) veniva avviata la procedura relativa alle progressioni economiche del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'Istruzione e del Merito con decorrenza giuridica ed economica dal 01.01.2022 in base al CCNI del 20.05.2022.

L'odierna ricorrente partecipava alla procedura per accedere alla posizione successiva di funzionario III fascia F3.(Doc. 3)

Nella fascia d'interesse della ricorrente erano disponibili 55 posti per l'accesso alla relativa qualifica di funzionario III area F3.

La sig.ra Daniela Grilli non si collocava in posizione utile per conseguire la posizione economica F3 a cui ambiva. (Doc. 4)



Il mancato raggiungimento da parte della ricorrente dell'inquadramento della posizione economica F3, è dovuto esclusivamente alla illegittimità della tabella di valutazione, punto A, del contratto collettivo nazionale integrativo prima citato.

Infatti detto contratto esclusivamente sulla base di un opinabile ed inspiegabile criterio cronologico, limita la valutazione dell'anzianità agli anni successivi al 2012 , **discriminando dunque i candidati titolari di anzianità antecedente a tale anno.**

Il personale di più lunga anzianità, come l'odierna ricorrente, risulta quindi evidentemente penalizzato sulla base di una scelta contraria alla ragionevolezza - non si capisce perché l'anzianità a partire da un certo periodo debba totalmente essere azzerata - e contraria alla consolidata giurisprudenza comunitaria che vuole che l'intera carriera professionale del dipendente pubblico debba essere valorizzata; è infatti palesemente contrario al principio di non discriminazione prendere in considerazione l'anzianità professionale, a parità di ogni altra condizione, solo sulla base di un arbitrario criterio cronologico.

La ricorrente, tempestivamente, avverso la palese ingiustizia, inoltrava due mail di diffida all'amministrazione Ministeriale in data 20.11.2022 (Doc. 5) e 22.12.2022 (Doc. 6). Entrambe le missive rimanevano inevase e la posizione della ricorrente veniva quindi definita secondo l'illegittima tabella di valutazione contestata (Doc.7).

La ricorrente, infatti, veniva valutata con punti 48,00 anziché 55,00 (Doc.8-Decreto approvazione graduatoria) che di fatto la escludevano dal raggiungimento della posizione.

In diritto

Quanto sopra esposto e documentato in punto di fatto determina l'illegittimità in diritto dell'agire dell'amministrazione il cui comportamento di arbitrario misconoscimento dell'intera anzianità del dipendente è palesemente in contrasto non solo con il diritto interno, a partire da testo unico n. 2/57 e del DLGS 165/2001, ma, *in primis*, con il diritto comunitario per palese violazione del principio di non discriminazione.

Detto principio risulta consolidato, ove occorrer possa, anche dalla Giurisprudenza recente della suprema Corte di cui sono presenti numerosi esempi inerenti al personale scolastico ma che esprime principi applicabili all'intero campo del pubblico impiego privatizzato.



Infatti, con Circolare n. 28 del 2.12.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si evidenziava: "la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, in più occasioni aveva già evidenziato il principio generale - dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, ma valevole, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro nella Scuola (e nelle altre amministrazioni) - secondo cui l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità. In ragione di tale assunto, confermato nel 2020, l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione. Del resto, la stessa Corte dei Conti, nell'Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità - ha sancito che 'il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del personale della Scuola non soggetti a prescrizione, a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato, ferma restando, tuttavia, la prescrittibilità degli aumenti stipendiali dovuti al maturare delle classi retributive secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge'. In sostanza, quindi, il personale scolastico non è più soggetto alla prescrizione del diritto a produrre la domanda di ricostruzione di carriera (anche se sono trascorsi 10 anni) fermo restando che sulle competenze spettanti a seguito del riconoscimento, sulla corresponsione degli arretrati, si applica la prescrizione quinquennale sui maggiori assegni così come previsto dall'articolo 2948 del codice civile". **Quanto vale per il personale scolastico è ovviamente applicabile, come affermato, a tutto il pubblico impiego privatizzato.**

In particolare, la Corte di Giustizia UE ha affermato che:

"...a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo



dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);

b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n.5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);

c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,

Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);

d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)."

Orbene, nel caso di specie si è verificata **una discriminazione ancora più profonda e più grave rispetto** a quella che si verifica valutando in modo differente l'anzianità di servizio a seconda che sia prestata da personale di ruolo o non di ruolo: nella procedura ora impugnata il Ministero non ha valutato, in modo assoluto, l'anzianità del personale di ruolo, rispetto a quella di altro personale di ruolo, solo sulla base di un criterio meramente cronologico. **Cioè, per il Ministero l'anzianità del servizio prestato prima del 2012, semplicemente, non esiste, quasi che si**



fosse manifestata una sorta di prescrizione *extra ordinem* che dissolve i servizi legittimamente prestati dal personale di ruolo! Siamo quindi davanti ad un caso macroscopico di discriminazione.

Del resto, la giurisprudenza europea, quanto alla cogenza del precetto anti-discriminatorio, in diverse occasioni ha ribadito come si tratti di una regola incondizionata, categorica e sufficientemente chiara da essere invocata direttamente dai cittadini europei nei confronti di uno Stato membro dell'Unione, anche in qualità di datore di lavoro. Sulla scorta di tale "effetto diretto verticale", due insegnanti spagnole assunte a tempo determinato hanno ottenuto il riconoscimento del proprio diritto alla percezione dei c.d. *trienios* (emolumenti legati all'anzianità) a partire dalla scadenza del termine per la corretta trasposizione della Direttiva n. 1999/70 (10 giugno 2001) e non dal giorno di entrata in vigore dell' *Estatuto básico*, 13 maggio 2007, (Sent. Del Cerro Alonso cit.).

Nel caso di specie la dimensione discriminatoria della mancata valorizzazione integrale dell'anzianità assume contorni ancor più delineati e si staglia evidente in quanto la riqualificazione disegnata dal ministero, in realtà prende in considerazione unicamente tre elementi : la stessa anzianità, costretta illegittimamente al letto di Procuste del limite del 2012, la valutazione periodica del Dirigente (eufemismo per non riesumare le celeberrime, o famigerate, note di qualifica) ed i titoli di studio, senza alcun riguardo ad incarichi od a funzioni professionali effettivamente svolti. Dunque in realtà si tratta di una procedura di rivalutazione basata sull'anzianità ma con il correttivo ingiustamente discriminatorio di limitarne la valorizzazione all'anno 2012, come se gli anni precedenti niente valessero.

Non vi è quindi dubbio che la ricorrente Grilli Daniela abbia diritto alla valutazione massima dell'anzianità pari a punti 20.

Detto punteggio le consentirebbe di raggiungere la posizione n. 22 bis con punti 55 (7 in più rispetto ai riconosciuti 48,00) ed il conseguente inquadramento nell'area III posizione F3 a partire dal 01.01.2022.

In punto di giurisdizione, si richiama, ex multis, l'Ordinanza della Cassazione, sez. un, del 26 maggio 2004, n. 10183. Detta ordinanza ha fornito un quadro riassuntivo delle regole di ripartizione della giurisdizione in materia di concorsi prospettando quattro distinte ipotesi: a) giurisdizione del g.a. sulle controversie relative a concorsi per soli "esterni"; b) giurisdizione del g.a. sulle controversie relative a concorsi "misti" (cioè a concorsi cui sono ammessi anche candidati esterni all'amministrazione risultando in tal caso irrilevante che il



vincitore interno passi ad altra area funzionale); c) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi interni implicanti passaggio ad un'area funzionale diversa (rimanendo al giudice del merito il compito di verificare se sia o meno legittima la riserva agli interni dei posti); d) residuale giurisdizione dell'a.g.o. sulle controversie relative a concorsi riservati a interni comportanti passaggio da una qualifica ad un'altra ma nell'ambito della medesima fascia funzionale, come nel caso per cui è causa (Cass., Sez. un. civ. 26 maggio 2004, n. 10183).

La giurisdizione, nella presente controversia, è quindi del giudice ordinario.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Prato, in funzione di Giudice de lavoro, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis relictis, accogliere il presente ricorso e conseguentemente Accertare e dichiarare, disapplicato il Decreto Dirigenziale n. 2307 del 11.11.2022, nonché la tabella di valutazione di cui all'art. 5 punto A del CCNI del 20.05.2022 sottoscritto in data 20.11.2022, che la valutazione dell'anzianità nella procedura di progressione economica orizzontale del personale del MIM, funzioni centrali per l'accesso alla posizione economica area III F3 è pari a punti 20 e che pertanto la posizione spettante alla ricorrente Grilli è la numero 22 bis con punti 55 (7 in più di quelli riconosciuti) con conseguente diritto all'inquadramento nella citata posizione economica area III F3.

Voglia altresì condannare il Ministero al pagamento delle differenze stipendiali maturate a partire dal 01.01.2022 e fino al momento attuale con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".

Si allega e si produce mediante deposito in cancelleria:

1. Stato matricolare ricorrente;



2. Decreto Dirigenziale n. 2307 del 11.11.2022;
3. Domanda di partecipazione;
4. Graduatoria- Elenco per punteggio progressioni;
5. mail del 20.11.2022;
- 6.mail del 22.12.2022;
- 7.Contratto e tabella di valutazione;
- 8.Decreto Approvazione Graduatoria;
- 9.Procura;
10. Dichiarazione sostitutiva.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che, trattandosi di causa soggetta al rito lavoro, essa è esente in quanto il reddito imponibile della ricorrente è inferiore al limite fissato dall'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

Siena, 26.07.2023

Firmato digitalmente
Avv. Michele Meschino

